

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

28.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 MARZO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Senatori DE MARZI ed altri: Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi (<i>Approvata dal Senato</i>) (3088)	401
PRESIDENTE	401, 403, 404, 405, 406, 407
BIANCHI FORTUNATO	403
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	403, 405, 406, 407
FERRARI	403
MICELI VINCENZO	403
MONTI MAURIZIO, <i>Relatore</i>	402, 406, 407
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	407

La seduta comincia alle 10.

DI PUCCIO, *Segretario*, legge il processo verbale alla seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge senatori De Marzi ed altri: Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi (*Approvata dal Senato*) (3088).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori De Marzi, Pozzar, Torelli, Vignola, Fusi, Accilli e Bermani: « Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi », già approvata dal Senato nella seduta del 3 luglio 1974.

Comunico che sono pervenuti i pareri della IV Commissione giustizia e della V Commissione bilancio.

La IV Commissione giustizia esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1 in virtù del rinvio al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si prevede, ai sensi dell'articolo 213, primo comma, del decreto stesso, la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della notizia dell'avvenuto deposito del bilancio finale della liquidazione. Sarebbe più opportuno, viceversa, prevedere che tale pubblicazione avvenga sul *Bollettino ufficiale*

delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata;

2) all'articolo 5 conviene prevedere la cancellazione anche delle trascrizioni dei sequestri e delle domande giudiziali.

La V Commissione bilancio ha deliberato di esprimere parere favorevole alla proposta di legge a condizione che l'imputazione di spesa e la relativa indicazione di copertura facciano riferimento al 1975 e al capitolo n. 4031 (corrispondente al precedente capitolo n. 1240) dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lo stesso anno e che venga soppresso l'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 8, che reca innovazioni rispetto alle norme della legge di contabilità di Stato in materia di destinazione delle somme non utilizzate nello ambito dell'anno finanziario di competenza.

L'onorevole Maurizio Monti ha facoltà di svolgere la relazione.

MONTI MAURIZIO, *Relatore*. Ringrazio i colleghi Bacalini e Fortunato Bianchi per l'appoggio dato al provvedimento in occasione dell'esame in sede referente il 13 marzo 1975, nonché il presidente della nostra Commissione, onorevole Zanibelli, ed il rappresentante del Governo, che, con la loro sollecitudine, hanno reso possibile il rapido iter di questa proposta di legge con la sua assegnazione in sede legislativa.

Sono lieto di constatare, che, come del resto è già avvenuto al Senato, tutti i gruppi sono concordi nell'attribuire la dovuta importanza al provvedimento, teso ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi ed a sfoltire, quindi, nel più breve tempo possibile, il movimento cooperativo dai tanti rami secchi che lo soffocano, facendo sovente perdere ad esso credibilità. Forse si renderà così anche più facile ridurre il fenomeno delle oltre 60 mila cooperative che appaiono esistenti in Italia rispetto alle poco più di 40 mila che risultano iscritte negli elenchi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Fenomeno che io ebbi a denunciare in questa sede in occasione dell'esame dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che rende più difficile l'organizzazione di un sano ed efficiente servizio ispettivo, che oggi lascia tanto a desiderare, tanto che sia svolto su delega del ministero da parte delle associazioni

nazionali di categoria legalmente riconosciute quanto che lo sia dal ministero stesso.

La proposta di legge ha un carattere limitato, è vero; e sarebbe stato bene se si fosse già addivenuti alla tanto auspicata riforma organica dell'ordinamento giuridico delle cooperative, auspicata anche dal Senato, il 3 luglio 1974, quando si discusse questo stesso provvedimento.

Pareva pronta per il lancio! Il provvedimento in discussione è comunque un passo avanti da cui la cooperazione trarrà giovamento. Si tratta in definitiva di eliminare, il più rapidamente possibile, cooperative in stato di insolvenza o che non sono comunque in grado di assolvere alla funzione per cui sono sorte, senza togliere logicamente garanzia al diritto dei terzi e al perseguimento di eventuali colpe, eliminando solamente lungaggini, perdite di tempo e di soldi quando non ve ne è motivo.

Colgo ancora una volta l'occasione, e spero di interpretare il pensiero di tutta la Commissione, non solo per auspicare che la riforma dell'organizzazione cooperativa possa andare presto e felicemente in porto, ma anche per chiedere al Governo che si impegni per un rilancio del movimento cooperativo.

La cooperazione è più che mai attuale, dal punto di vista economico, sociale, morale e politico. Non si può, però, dare colpa al Governo, o almeno solo al Governo, di aver relegato fra le cose di secondo ordine, per tanti anni, la cooperazione. Tutte le forze politiche hanno una funzione da svolgere in proposito, le associazioni nazionali anche, ma non si può fare nulla col nulla; si diano più mezzi e si pretenda che si diano più da fare.

C'è da svolgere un ampio lavoro a favore della istruzione, della preparazione dei quadri, della propaganda; queste sono tutte cose indispensabili. Non basta eliminare, bisogna mantenere, perfezionare, creare.

A mio avviso l'articolo 1 dovrebbe essere approvato nella stesura del testo invariato dal Senato. Il parere della Commissione giustizia reca una osservazione riguardante la pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata* e non sulla *Gazzetta ufficiale*, della notizia dell'avvenuto deposito del bilancio finale della liquidazione. Sono contrario a questo parere perché potrebbe, un domani, sorgere alcune contraddizioni con altre norme; penso quindi che sia opportuno non accoglierlo.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

Sono invece d'accordo sull'osservazione espressa in ordine all'articolo 5, che prevede la cancellazione delle trascrizioni dei sequestri e delle domande giudiziali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MICELI VINCENZO. Dobbiamo approvare il provvedimento al più presto, in quanto ci proviene, addirittura, dalla legislatura scorsa e riguarda uno degli aspetti più importanti dell'attività degli enti cooperativi. Si tratta — concordo con quanto ha detto il relatore — di tagliare i « rami secchi » del movimento cooperativo, che nel paese si va affermando sempre più non solo nelle regioni del nord ma anche in tutto il territorio nazionale, sia nelle città sia nelle campagne. In questo settore abbiamo una certa esperienza acquisita nel Mezzogiorno attraverso le cantine sociali e altre organizzazioni cooperative: esperienza che garantisce possibilità di sviluppo all'agricoltura.

Noi sappiamo che fino ad oggi vi sono state lungaggini e perdite di tempo per la liquidazione amministrativa delle cooperative. Con questo provvedimento si cerca di eliminarle tentando, nello stesso tempo, di dare più vitalità e maggiori possibilità di funzionalità alle cooperative stesse.

Poiché il provvedimento in discussione è stato presentato da rappresentanti di tutti i gruppi politici, si può facilmente dedurre che esiste l'unanimità sulla sua approvazione. Da ciò vorrei prendere lo spunto (ed è questo l'elemento del nostro intervento) per dire che il Governo (lo ha rilevato anche il relatore è stato sempre responsabile di un mancato interesse nei confronti delle cooperative, la cui attività è relegata ai margini della nostra economia.

Dobbiamo partire da questa considerazione per chiedere la riforma organica delle cooperazione. Tale riforma che non deve restare pura enunciazione del relatore, ma deve essere un impegno del Governo al quale, nella replica, chiediamo un chiarimento ed una proposta in merito. È necessario passare dalle parole ai fatti, al fine di dare alla cooperazione la possibilità di entrare a far parte integrante della realtà economica italiana.

Nel concludere il mio intervento annuncio il voto favorevole del gruppo comunista e mi auguro che al più presto potremo esaminare in questa stessa sede o in Assemblea

un provvedimento più importante per la cooperazione, per uno sviluppo più organico di questa attività.

BIANCHI FORTUNATO. Mi compiaccio con il relatore, il quale ha svolto una relazione attenta e consapevole.

Dopo aver registrato la disponibilità del gruppo del partito comunista all'approvazione di questa proposta di legge, si conclude oggi un *iter* abbastanza lungo che ha avuto inizio nella scorsa legislatura.

Circa il voto espresso dal gruppo comunista per una riforma generale della cooperazione, auspico che il Governo definisca in tempi brevi il disegno di legge sulla riforma generale del settore cooperativo, il quale deve essere affiancato da una normativa più moderna, più efficace e più incisiva, a tutto vantaggio degli altri settori economici che si inquadrano e si immettono nella cooperazione. E con questo auspicio e con questa certezza che il gruppo della democrazia cristiana approverà il provvedimento.

FERRARI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista alla proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Ringrazio il relatore e gli onorevoli colleghi per il loro intervento e desidero, senza entrare nel merito, rilevare il consenso che si è manifestato tra tutti i gruppi parlamentari.

Mi sembra opportuno riferire alla Commissione lo stato dei lavori, in sede governativa, sulla riforma organica dell'ordinamento cooperativo. L'apposita commissione, nominata dal precedente Governo, terminerà i propri lavori nella giornata di domani. Proprio questa mattina si tiene un incontro, anche alla presenza dei collaboratori delle confederazioni che con noi hanno trovato un'intesa, per cui riteniamo che nel prossimo mese sarà possibile presentare il progetto di legge governativo su questo argomento.

Debbo esprimere il mio consenso a questa proposta di legge, anche se in realtà (mi sia consentita questa osservazione) per una organicità della materia non sarebbe

stato male inquadrare la proposta di legge stessa nel contesto della riforma organica di tutto l'ordinamento cooperativistico.

Circa i pareri espressi dalle competenti commissioni concordo con quanto detto dal relatore, anche se per altri motivi, in quanto il problema sollevato dalla Commissione giustizia si riallaccia alla normativa della legge fallimentare che tende a caratterizzare l'associazione cooperativistica nella materia delle società per azioni o a responsabilità limitata. Mi pare quindi che tutto ciò sia in contrasto con l'essenza e l'orientamento che vi è in sede di dottrina e che vorremmo ripetere adeguatamente in sede di riforma.

PRESIDENTE. Desidero far presente al Governo di ben coordinare i tempi di presentazione del disegno di legge, tenendo conto che il Senato, probabilmente, dovrà esaminare la proposta di legge di cui ci stiamo occupando oggi.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative disposta ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile, la liquidazione delle società cooperative conseguente allo scioglimento della società per atto dell'autorità nei casi di cui all'articolo 2544 del codice civile e di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, e modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, la liquidazione coatta dei consorzi riconosciuti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422, e delle associazioni di cooperative erette in ente morale disposta ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, la liquidazione dei predetti consorzi conseguente allo scioglimento d'ufficio nei casi di cui all'articolo 85 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, la liquidazione dei consorzi cooperativi specificati nell'articolo 27-*quater* del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, conseguente al provvedimento di scioglimento di cui all'articolo 2544 del codice civile, non-

ché la liquidazione coattiva di ogni altro ente cooperativo assoggettato alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono disciplinate dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa contenute nel titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo quanto previsto dalle leggi speciali e - in ogni caso - dalle disposizioni della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 2544 del codice civile e dall'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con l'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, l'autorità di vigilanza anche su richiesta del legale rappresentante dello ente - ove accerti l'assoluta mancanza di attività e di pendenze attive - provvede normalmente allo scioglimento della società cooperativa senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

Se nominato, il commissario liquidatore - ove risulti confermata la mancanza di attività o di pendenze attive - può richiedere, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, all'autorità che vigila sulla liquidazione l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità. Si osservano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Le norme di cui al comma precedente si applicano anche in tutti gli altri casi nei quali il commissario liquidatore - nel corso delle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge - accerti la mancanza di attività e di pendenze attive.

Nei casi considerati nei precedenti commi alla chiusura della procedura si provvede in esenzione da ogni imposta, tassa, diritto e spesa.

Il relatore, Monti Maurizio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al secondo comma dopo le parole « mancanza di attività » la parola: « o » con la parola: « e ».

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

Dalla data del provvedimento di liquidazione coatta di uno degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge, sui beni compresi nella liquidazione, non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, né possono acquistarsi diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente né iscriversi ipoteche per causa o titolo anteriori alla data del provvedimento di liquidazione.

In ciascuna relazione semestrale, il commissario liquidatore — ove non possa provvedere alla chiusura della liquidazione né a ripartizioni parziali — è tenuto tuttavia a rendere note all'autorità di vigilanza le cause che impediscono dette operazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di lire 50 mila previsto dal secondo comma dello articolo 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è elevato, anche per le procedure di liquidazione già iniziate, a lire 1 milione.

Il relatore, onorevole Monti Maurizio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « 1 milione » con le parole: « 2 milioni ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Nelle vendite dei beni compresi nelle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge, avvenuto il versamento del prezzo da parte dell'acquirente e la stipula dell'atto di vendita, l'autorità di vigilanza — su richiesta del commissario liquidatore vista dal comitato di sorveglianza, se nominato — ordina con decreto che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, esonerando i conservatori dei pubblici registri da ogni responsabilità.

Il relatore, onorevole Monti Maurizio, su conforme parere della IV Commissione giustiziana, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al penultimo rigo dopo la parola: « ipotecarie » le altre: « nonché le trascrizioni dei sequestri e delle domande giudiziali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 che, dopo la modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 5.

Nelle vendite dei beni compresi nelle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge, avvenuto il versamento del prezzo da parte dell'acquirente e la stipula dell'atto di vendita, l'autorità di vigilanza — su richiesta del commissario liquidatore vista dal comitato di sorveglianza, se nominato — ordina con decreto che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie nonché le trascrizioni dei sequestri e delle domande giudiziali, esonerando i conservatori dei pubblici registri da ogni responsabilità.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

Le norme di cui alla legge 19 luglio 1967, n. 587, sono estese a tutti i casi di

liquidazione coatta elencati nell'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

All'onere di lire 25 milioni annui derivante dall'applicazione delle norme contenute nella legge 19 luglio 1967, n. 587, nonché nella presente legge, sarà fatto fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1240 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1974 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

La somma di cui al precedente comma potrà essere utilizzata, per una parte non superiore ad un quinto, in favore dei liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile ed eccezionalmente nominati ai sensi dell'articolo 2543 dello stesso codice nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità del rimborso integrale delle spese affrontate dai predetti liquidatori e commissari e del pagamento del compenso in favore dei medesimi, nella misura fissata dall'autorità di vigilanza a carico degli enti cooperativi interessati.

Il relatore, onorevole Monti Maurizio, su conforme parere della V Commissione, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire, al primo comma, la cifra: « 1240 » con l'altra « 4031 ».

Sostituire, al primo comma, la cifra: « 1974 » con l'altra « 1975 ».

MONTI MAURIZIO, *Relatore*. Vorrei chiarire che questo emendamento si è reso necessario dal momento che il Senato aveva approvato la proposta di legge nel 1974, per cui si è dovuto mutare anche il corrispondente capitolo del bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Sono devolute ai fini di cui alla presente legge le somme depositate presso gli istituti di credito - in sede di chiusura delle procedure di liquidazione degli enti cooperativi - ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dell'articolo 2455 del codice civile, quando tali somme non siano rimosse dagli interessati entro cinque anni dal deposito.

A tale scopo gli istituti di credito, alla scadenza del quinto anno successivo al deposito, dovranno versare le somme suddette alla tesoreria provinciale, richiedendone la imputazione all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata e trasmettendo copie delle quietanze di tesoreria al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le somme predette saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto; le eventuali eccedenze risultanti alla fine di ciascun esercizio saranno reinscritte integralmente nel bilancio dell'esercizio successivo.

Il relatore, onorevole Monti Maurizio, su parere conforme della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere all'ultimo comma le parole da: « le eventuali eccedenze » fino a: « dell'esercizio successivo ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'inciso all'ultimo comma dell'articolo 8 di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'inciso s'intende pertanto soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 8 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

Nelle procedure disciplinate dalla presente legge, la nomina dei commissari liquidatori è fatta con decreto del ministro del

lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto di una terna di persone designate dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, legalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, cui l'ente soggetto a liquidazione aderisce.

La terna di cui al comma precedente deve essere composta da persone scelte tra gli iscritti agli albi professionali degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro, nonché tra esperti in materia di lavoro e cooperazione.

MONTI MAURIZIO, Relatore. L'articolo 9 prevede che la nomina dei commissari liquidatori sia fatta con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenendo conto di una terna di persone; in realtà ci sono più della metà delle cooperative iscritte nei registri del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che non sono iscritte ad alcuna associazione. Io credo, perciò, che, come prevede la riforma organica attualmente in fase di preparazione, il ministero dovrà chiedere la terna di nomi all'associazione nazionale più rappresentativa che esiste nella località dove avviene il fatto, a meno che non si voglia aspettare la riforma organica.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Si tratta di una lacuna notevole che verrà colmata con la futura riforma organica, ma non mi pare opportuno intervenire in questa sede.

MONTI MAURIZIO, Relatore. Prendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo e non presento formale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori De Marzi ed altri: Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi *(Approvata dal Senato)* (3088):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baccalini, Becciu, Biamonte, Bianchi Fortunato, Boffardi Ines, Bonalumi, Borra, Capra, Cuminetti, Di Giulio, Di Puccio, Ferrari, Furia, Garbi, Gramagna, Mancini Vincenzo, Miceli Vincenzo, Monti Maurizio, Noberasco, Pavone, Pezzati, Pochetti, Sgarbi Bompani Luciana, Zanibelli e Zoppetti.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO